



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI

in vigore dall'anno 2017

approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito 7 del 27/02/2017

modificato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito 28 del 24/03/2017

INDICE

1. Premessa	3
2. Finanziamento del fondo	3
3. Quota del fondo a carico dei pef del servizio gestione rifiuti urbani	3
4. Quota derivante dal tributo regionale speciale	4
5. Quota derivante da altri contributi pubblici	4
6. Destinazione del fondo	5
7. Erogazione degli incentivi agli utenti dei comuni virtuosi - LFA	5
7.1 Definizione degli abitanti equivalenti	6
7.2 Abitanti residenti	7
7.3 Utenze domestiche non residenti	7
7.4 Presenza di studenti universitari	8
7.5 Flussi turistici	8
7.6 Attività produttive	9
8. Sostegno a progetti per la riduzione dei rifiuti - LFB	10
8.1 Sostegno alla trasformazione dei servizi - LFB1	10
8.2 realizzazione dei centri comunali del riuso - LFB2	11
8.3 progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti - LFB3	12
ALLEGATI	13

1. PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i meccanismi di finanziamento e di distribuzione del "Fondo d'Ambito per la prevenzione e riduzione dei rifiuti" (di seguito "Fondo") costituito e gestito dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "Atersir") ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)".

Il presente regolamento sostituisce quello di prima attivazione approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito nr. 16 del 07/04/2016, e sarà oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L.R. 16/2015.

2. FINANZIAMENTO DEL FONDO

Il Fondo viene alimentato da:

- a) una quota compresa nei costi comuni dei Piani Economico Finanziari del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; tale quota viene determinata, introitata e gestita da Atersir secondo il presente Regolamento, ai sensi del comma 3 dell'art.4 della L.R. 16/2015;
- b) quota parte del tributo speciale di cui alla L.R. 31/1996, determinata ed introitata dalla Regione Emilia Romagna e messa a disposizione di Atersir ai fini della sua gestione;
- c) eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

Le eventuali risorse residue del Fondo dall'annualità precedente rimangono a disposizione per l'erogazione nell'annualità successiva.

$$FI_{(n)}^{AMB} = \sum_C (QF_{(C)(n)}^{PEF}) + QF_{(n)}^{TR} + QF_{(n)}^{CP} + RESFI_{(n-1)}^{AMB}$$

dove:

$FI_{(n)}^{AMB}$:	ammontare del Fondo disponibile per l'anno di riferimento n
$QF_{(C)(n)}^{PEF}$:	somma a carico dei costi comuni sul PEF del Comune (C) per l'anno di riferimento n
$QF_{(n)}^{TR}$:	quota di alimentazione del Fondo a carico della Regione, relativa al tributo regionale speciale per il conferimento di rifiuti in discarica
$QF_{(n)}^{CP}$:	quota di alimentazione del Fondo derivante da contributi pubblici diversi
$RESFI_{(n-1)}^{AMB}$:	residuo non utilizzato del Fondo dell'anno $(n-1)$ precedente a quello di riferimento n

3. QUOTA DEL FONDO A CARICO DEI PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

La quota di finanziamento del Fondo a carico dei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti di ciascun Comune $QF_{(C)}^{PEF}$ viene determinata, come previsto dalla L.R. 16/2015, in relazione ai quantitativi di rifiuti non inviati a riciclaggio ed in relazione al costo medio regionale di smaltimento.

Le quantità di rifiuti considerate per ogni anno devono essere riferite all'annualità precedente, al fine di assicurare la corrispondenza tra quantitativi di rifiuti disincentivati ed effettiva efficacia nel sistema di gestione dei rifiuti adottato.

Nel computo dei rifiuti da considerare ai fini della determinazione delle quote comunali di contribuzione al Fondo non vengono conteggiati i rifiuti a smaltimento definiti come "frazioni neutre" ai sensi della D.G.R. 2218/2016 (ad esempio da pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua, o rifiuti cimiteriali), oppure derivanti da calamità naturali (ad es.

alluvioni, terremoti, trombe d'aria), poiché la loro produzione è indipendente dalle scelte gestionali dei Comuni.

Qualora al momento dell'approvazione dei PEF non siano disponibili i quantitativi di rifiuti complessivi non inviati a riciclaggio dall'Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSO), si considerano ai fini del calcolo i quantitativi di rifiuti comunicati a preconsuntivo dai gestori o da ArpaE più recenti disponibili; in tal caso le quote di finanziamento a carico dei PEF dell'anno n saranno oggetto di conguaglio, a valere sulla quota imputata sui CCD del PEF dell'anno n+1, sulla base dell'effettiva produzione di rifiuti non inviati a riciclaggio per abitante equivalente conseguita dai Comuni nell'anno n-1.

Alle quantità di rifiuti definite per ciascun Comune viene applicata una percentuale, compresa tra il 5% e il 15%, del costo medio regionale di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, riferito alla precedente annualità; nel computo del costo medio regionale di smaltimento non devono essere considerati i costi relativi alla gestione post-operativa delle discariche chiuse.

La quota di finanziamento del Fondo a carico di ciascun Comune risulta quindi:

$$QF_{(C)(n)}^{PEF} = K_{(R)(n)}^{SM} \times C_{(R)(n-1)}^{SM} \times R_{(C)(n-1)}^{SM}$$

dove

$K_{(R)(n)}^{SM}$: percentuale regionale da applicare al costo di smaltimento per l'anno di riferimento (da 5% a 15%)
 $C_{(R)(n-1)}^{SM}$: costo medio regionale di smaltimento dei rifiuti per l'anno precedente a quello di riferimento
 $R_{(C)(n-1)}^{SM}$: quantità di rifiuti non inviati a riciclaggio dal Comune nell'anno precedente a quello di riferimento

La percentuale $K_{(R)}^{SM}$ viene stabilita, nei limiti indicati dalla L.R. 16/2015 (tra il 5% ed il 15%) da parte del Consiglio d'Ambito (vedi Allegato) ai fini dell'inserimento tra i Costi Comuni Diversi approvati nel PEF del gestore; non trattandosi di un costo per un servizio effettivamente svolto, tale quota non è soggetta all'applicazione dell'IVA da parte del gestore della raccolta.

Le quantità di rifiuti su cui sono calcolate le quote, la percentuale del costo di smaltimento, il valore di conguaglio rispetto alle quote applicate sui PEF dell'annualità precedente - in considerazione della disponibilità di dati aggiornati sui rifiuti - vengono approvati dal Consiglio d'Ambito di Atersir.

Il gestore (o il Comune che svolge il servizio in economia) corrisponde ad Atersir la quota complessivamente dovuta, o riceve da Atersir la quota di conguaglio spettante, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre.

4. QUOTA DERIVANTE DAL TRIBUTO REGIONALE SPECIALE

La Regione Emilia Romagna stabilisce importo e tempi di corresponsione ad Atersir dell'importo $QF_{(n)}^{TR}$, come contributo di alimentazione del fondo derivante da una quota del tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 11 della L.R. 19/1996, così come modificata dalla L.R. 16/2015.

5. QUOTA DERIVANTE DA ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

All'alimentazione del Fondo possono partecipare ulteriori contributi pubblici specificamente finalizzati $QF_{(n)}^{CP}$, come previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16/2015.

Salvo diversa indicazione dei provvedimenti da cui originano, anche tali contributi sono gestiti ed erogati secondo le procedure del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui alla L.R. 16/2015.

Atersir ammette all'alimentazione del Fondo contributi pubblici specificatamente finalizzati solo quando derivino da provvedimenti che non siano in contrasto con i principi di cui alla L.R. 16/2015.

6. DESTINAZIONE DEL FONDO

Come previsto dall'art. 4 comma 4 della L.R. 16/2015, il Fondo **FI^{AMB}** a disposizione viene destinato per due linee di finanziamento:

LFA (linea di finanziamento A) – diminuzione del costo del servizio di igiene degli utenti dei Comuni (cosiddetti Comuni virtuosi) che nell'anno precedente l'erogazione hanno prodotto quantitativi procapite per abitante equivalente non inviati a riciclaggio inferiori al 70% della media regionale;

LFB (linea di finanziamento B) – incentivazione alle trasformazioni del servizio tese all'obiettivo di ridurre i rifiuti non avviati a riciclaggio tramite l'applicazione di servizi di raccolta porta a porta o sistemi equipollenti e di sistemi di tariffazione puntuale, realizzazione dei centri comunali per il riuso e per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuto.

Le risorse in entrata al Fondo fino al 31/12/2019 sono destinate per metà a ciascuna delle due linee di finanziamento; le risorse in entrata dal 1/1/2020 sono destinate per due terzi alla linea di finanziamento A e per un terzo alla linea di finanziamento B.

Possono beneficiare della ripartizione del Fondo soltanto i Comuni che assicurano l'integrale copertura dei costi del servizio approvati nel PEF dell'anno precedente e che abbiano fornito i dati di rendicontazione ai sensi della D.G.R. 754/12.

7. EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AGLI UTENTI DEI COMUNI VIRTUOSI - LFA

La riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio è l'obiettivo in base al quale viene distribuita la quota del Fondo destinata a premiare gli utenti dei Comuni che abbiano raggiunto le migliori performance in termini di produzione per abitante equivalente.

L'art. 4 comma 4 della L.R. 16/2015 stabilisce in particolare che l'incentivo sia calcolato, in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio nell'anno precedente l'erogazione, e riconosciuto agli utenti dei Comuni la cui produzione per abitante equivalente sia inferiore al 70% della media regionale registrata. Un Comune si definisce quindi "virtuoso" ai fini del presente Regolamento se è valida la condizione:

$$\left(\frac{R^{SM}}{A. E.} \right)_{(C.V.)(n-1)} < 70\% \left(\frac{R^{SM}}{A. E.} \right)_{(R)(n-1)}$$

dove

$\left(\frac{R^{SM}}{A. E.} \right)_{(R)(n-1)}$: produzione media regionale di rifiuti non inviati a riciclaggio per abitante equivalente, dell'anno (n-1) antecedente a quello di riferimento

$\left(\frac{R^{SM}}{A. E.} \right)_{(C.V.)(n-1)}$: produzione di rifiuti non inviati a riciclaggio per abitante equivalente del Comune virtuoso, dell'anno (n-1) antecedente a quello di riferimento

Nel computo dei rifiuti da considerare ai fini della determinazione degli incentivi non vengono conteggiati i rifiuti a smaltimento definiti come "frazioni neutre" ai sensi della D.G.R. 2218/2016 (ad esempio da pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua, o rifiuti cimiteriali), oppure derivanti da calamità naturali (ad es. alluvioni, terremoti, trombe d'aria), poiché la loro produzione è indipendente dalle scelte gestionali dei Comuni.

L'individuazione dei Comuni Virtuosi, il calcolo delle relative quantità non inviate a riciclaggio da incentivare (ovvero la differenza tra quantità effettiva e quantità che avrebbe determinato per il Comune una produzione per abitante equivalente pari al 70% della media regionale), la determinazione dell'incentivo risultante - dipendente dall'ammontare del Fondo - sono svolte da Atersir, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, sulla base delle risultanze ufficiali della banca dati ORSo e dei dati di rendicontazione del servizio resi ai sensi della D.G.R. 754/2012, relativi all'anno precedente l'erogazione degli importi riconosciuti. In caso non siano disponibili i dati ufficiali della banca dati ORSo, ai fini dell'individuazione dei Comuni Virtuosi e dell'incentivo risultante possono essere utilizzati i dati di produzione di rifiuti stimati dai gestori o da Arpa, nonché i dati sugli abitanti equivalenti al momento disponibili. I conguagli risultanti dal successivo calcolo degli incentivi basato sui dati ufficiali vengono riconosciuti a valere sul fondo LFA dell'anno (n+1), al netto della franchigia del 10%, qualora siano favorevoli ai Comuni.

Gli importi sono riconosciuti direttamente ai Comuni beneficiari, che li utilizzano a parziale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti sostenuti dagli utenti. Nel caso in cui sia vigente un sistema con tariffa-corrispettivo ai sensi dell'art.1, c.668 della L. 147/2013 in capo al Gestore, gli importi sono versati direttamente a quest'ultimo, che provvede a riconoscere la conseguente riduzione tariffaria agli utenti. La quota di incentivo spettante ai Comuni Virtuosi viene riconosciuta nei PEF dell'anno (n) corrente e liquidata entro il 30 novembre.

Alla definizione del valore medio di produzione di rifiuti non inviati a riciclaggio per abitante equivalente concorrono esclusivamente i Comuni che abbiano fornito i dati di rendicontazione ai sensi della D.G.R. 754/12.

Per ogni Comune Virtuoso l'incentivo da linea di finanziamento A è dato dalla propria quota di finanziamento del Fondo tramite PEF sommata ad una quota proporzionale al differenziale fra la produzione per abitante equivalente e il 70% del valore medio regionale moltiplicato per gli abitanti equivalenti del Comune, secondo la seguente:

$$INC_{(C.V.)(n)}^{LFA} = QF_{(C.V.)(n)}^{PEF} + \left(LFA_{(n)} - \sum_{C.V.} QF_{(C.V.)(n)}^{PEF} \right) \times \frac{\left[\left(0,7 \times \left(R^{SM} / A.E. \right)_{(R)(n-1)} \right) - \left(R^{SM} / A.E. \right)_{(C.V.)(n-1)} \right] \times A.E._{(C.V.)(n-1)}}{\sum_{C.V.} \left\{ \left[\left(0,7 \times \left(R^{SM} / A.E. \right)_{(R)(n-1)} \right) - \left(R^{SM} / A.E. \right)_{(C.V.)(n-1)} \right] \times A.E._{(C.V.)(n-1)} \right\}}$$

dove

$INC_{(C.V.)(n)}^{LFA}$: incentivo da linea di finanziamento A complessivamente riconosciuto agli utenti del Comune virtuoso, nell'anno di riferimento n
 $LFA_{(n)}$: ammontare della linea di finanziamento A per l'anno di riferimento n
 $A.E._{(C.V.)(n-1)}$: numero di abitanti equivalenti del Comune virtuoso nell'anno (n-1)

7.1 DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Il parametro "Abitante Equivalente", introdotto dall'art. 4 comma 8 della L.R. 16/2015 al fine di rendere confrontabili le performance dei Comuni in termini di produzione di rifiuti urbani, viene calcolato da Atersir Comune per Comune, anno per anno, come somma di contributi relativi a diverse grandezze, secondo la seguente equazione:

$$A.E._{(C)} = A.E._{(C)}^{RES} + A.E._{(C)}^{UD.NON.RES} + A.E._{(C)}^{UNI} + A.E._{(C)}^{TUR} + A.E._{(C)}^{AP}$$

dove

$A.E._{(C)}^{RES}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ai cittadini residenti
 $A.E._{(C)}^{UD.NON.RES}$: abitanti equivalenti del Comune relativi a utenze domestiche non residenti
 $A.E._{(C)}^{UNI}$: abitanti equivalenti del Comune relativi a studenti universitari fuori sede
 $A.E._{(C)}^{TUR}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ai flussi turistici
 $A.E._{(C)}^{AP}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ad attività produttive

La parametrizzazione dei contributi relativi ad abitanti non residenti, ad attività produttive ed al turismo è effettuata anche in base al contesto territoriale dei Comuni - suddivisi tra 4 aree omogenee Capoluoghi, Pianura, Montagna e Turistici (sono definiti Turistici i Comuni non capoluogo in cui le giornate di presenza turistica diviso 365 sono almeno il 2% dei residenti; i Comuni della costa per i quali detto parametro sia inferiore al 2% sono considerati di Pianura; per dare stabilità al modello di calcolo la valutazione viene effettuata ogni 3 anni), secondo criteri di attinenza territoriale che tengono conto della pianificazione regionale in materia di rifiuti - al fine di considerare la dispersione territoriale conseguente ai diversi modelli insediativi, come indicato dal comma 8 dell'art. 4 della L.R. 16/2015.

La suddivisione tra le aree omogenee può essere ulteriormente dettagliata in base a fattori specifici che condizionano la produzione dei rifiuti su un significativo insieme di Comuni.

Le eventuali anomalie statistiche risultanti dal modello di calcolo vengono normalizzate sul parametro produzione di rifiuti per abitante equivalente, in relazione alla media ed alla deviazione standard che tale valore assume per ogni area omogenea.

7.2 ABITANTI RESIDENTI

Il numero di abitanti residenti viene ricavato dai dati ufficiali Istat, ad ogni abitante residente corrisponde un abitante equivalente.

$$A.E_{(C)(n-1)}^{RES} = \text{Residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno}(n-1)$$

7.3 UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

Il numero di abitanti equivalenti attribuito ad ogni Comune per la presenza di utenze domestiche non residenti viene stimato attribuendo un coefficiente di occupazione per area omogenea $K_{(AO)(n-1)}^{UD.NON.RES}$ ad ogni utenza domestica non residente assoggettata a TARI o a tariffa puntuale.

$$A.E_{(C)(n-1)}^{UD.NON.RES} = K_{(AO)(n-1)}^{UD.NON.RES} \times NR_{(C)(n-1)}^{UD.NON.RES}$$

dove

- $A.E_{(C)(n-1)}^{UD.NON.RES}$: abitanti equivalenti del Comune relativi a utenze domestiche non residenti per l'anno (n-1)
 $K_{(AO)(n-1)}^{UD.NON.RES}$: coefficiente di occupazione dell'utenza domestica non residente per area omogenea, per l'anno (n-1)
 $NR_{(C)(n-1)}^{UD.NON.RES}$: numero di utenze domestiche non residenti del Comune per l'anno (n-1)

Il numero delle utenze domestiche non residenti utilizzato è quello indicato dai Comuni (o dai gestori delegati alla gestione del tributo/corrispettivo) tramite la rendicontazione annuale dei rifiuti ai sensi della D.G.R. 754/12.

Atersir può stimare il numero delle utenze domestiche non residenti per i Comuni che non ne hanno rendicontato il valore in quanto fattispecie non prevista dal regolamento TARI; la stima è condotta in base a parametri statistici oggettivi, ad esempio confronto tra abitanti residenti (dato Istat) e numero di occupanti di utenze domestiche (da rendicontazione ex D.G.R. 754/12), ovvero dal confronto tra persone residenti e persone presenti o tra edifici occupati da residenti ed edifici non occupati da residenti come risultanti dall'ultimo Censimento della popolazione e delle abitazioni dell'Istat.

Il coefficiente di occupazione $K_{(AO)(n-1)}^{UD.NON.RES}$ – identificato per ciascuna area omogenea - tiene conto del numero medio di occupanti e della presenza di case sfitte o con occupazione temporanea.

7.4 PRESENZA DI STUDENTI UNIVERSITARI

Si considera il contributo fornito dagli studenti universitari fuori sede come componente ulteriore delle utenze domestiche, a valere sui Comuni capoluogo delle Province in cui risultano sedi universitarie (per la Provincia di Forlì-Cesena il contributo è equamente suddiviso fra i Comuni di Forlì e quello di Cesena).

Detto valore viene elaborato a partire dai dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari pubblicati dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Dal numero di studenti iscritto per ciascuna Provincia sede di ateneo si stimano gli iscritti fuori sede che gravitano sul Comune capoluogo attribuendo diversi "coefficienti di domiciliazione" agli iscritti a seconda della loro provenienza, per scomputare gli iscritti non frequentanti e i pendolari giornalieri e tenere conto della periodicità delle lezioni e degli esami:

$$A.E.^{UNI}_{(ATE)(n-1)} = \sum_p (UNI^{ISC}_{(p)(n-1)} \times K^{UNI}_{(p)(n-1)})$$

con il parametro di provenienza "p" che assume i valori: Provincia sede di ateneo; Regione (esclusa la Provincia sede di ateneo); Nord; Centro; Sud; Isole e paesi esteri,

e dove

$A.E.^{UNI}_{(ATE)(n-1)}$: abitanti equivalenti relativi a studenti universitari fuori sede per il Comune sede di ateneo per l'anno (n-1)
 $UNI^{ISC}_{(p)(n-1)}$: studenti universitari fuori sede iscritti, per area di provenienza "p", per l'anno (n-1)
 $K^{UNI}_{(p)(n-1)}$: coefficiente di domiciliazione degli studenti universitari fuori sede per area di provenienza "p", per l'anno (n-1)

7.5 FLUSSI TURISTICI

La stima del contributo dei flussi turistici deriva dall'elaborazione dei dati relativi ad arrivi e presenze presso strutture ricettive diffusi dall'Osservatorio regionale del turismo.

Per ogni Comune e per ogni anno, si considera il flusso di turisti complessivo FT^{TOT} come somma tra le giornate di presenza registrate nelle strutture ricettive FT^{PRES} ed un contributo FT^{TG} legato al turismo giornaliero stimato in proporzione agli arrivi registrati, per cui il flusso turistico comunale risulta essere

$$FT^{TOT}_{(C)(n-1)} = FT^{PRES}_{(C)(n-1)} + FT^{TG}_{(C)(n-1)}$$

con

$$FT^{TG}_{(C)(n-1)} = K^{TG}_{(AO)(n-1)} \times FT^{ARR}_{(C)(n-1)}$$

dove

$FT^{TOT}_{(C)(n-1)}$: flusso di turisti complessivo per il Comune per l'anno (n-1)
 $FT^{PRES}_{(C)(n-1)}$: numero di presenze registrate nelle strutture ricettive del Comune per l'anno (n-1)
 $FT^{ARR}_{(C)(n-1)}$: numero di arrivi registrati nelle strutture ricettive del Comune per l'anno (n-1)
 $FT^{TG}_{(C)(n-1)}$: numero di presenze turistiche giornaliere attribuite al Comune per l'anno (n-1)
 $K^{TG}_{(AO)(n-1)}$: numero di turisti giornalieri stimati per ogni arrivo turistico registrato, per area omogenea, per l'anno (n-1)

Il fattore di proporzionalità $K^{TG}_{(AO)}$ esprime il numero di turisti giornalieri per ogni turista che rimane almeno una notte, diversificato in base all'area omogenea e che rende anche conto dei maggiori apporti in termini di rifiuti da spazzamento.

Il numero di abitanti equivalenti derivante da flussi turistici si ottiene dividendo il flusso di turisti per il numero dei giorni dell'anno.

$$A.E.^{TUR}_{(C)(n-1)} = FT^{TOT}_{(C)(n-1)} / 365$$

dove

$A.E.^{TUR}_{(C)(n-1)}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ai flussi turistici per l'anno (n-1)

La presenza di dati comunali aggregati a causa di vincoli normativi legati alla privacy dei dati di origine viene risolta attribuendo parametricamente il numero di arrivi e presenze in proporzione ai posti letto disponibili.

7.6 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il numero di abitanti equivalenti relativo alle attività produttive di ogni Comune viene stimato dal valore di produzione attesa di rifiuti delle superfici assoggettate a TARI o a tariffa puntuale risultanti dalla rendicontazione del servizio ai sensi della D.G.R. 754/12.

Per ogni Comune si considera il contributo di produzione potenziale come valore compreso tra un minimo ed un massimo, calcolati applicando alle superfici di ogni categoria di attività produttiva - identificata ai sensi del D.P.R. 158/99 - i rispettivi valori minimi e massimi di producibilità dei rifiuti.

Quindi, per ogni Comune, la produzione teorica di rifiuti da attività produttive risulta:

$$P^{AP}_{(C)(n-1)} = P^{AP}_{(C)(n-1)MIN} + \Phi^{AP}_{(AO)(n-1)} \times (P^{AP}_{(C)(n-1)MAX} - P^{AP}_{(C)(n-1)MIN})$$

con

$$P^{AP}_{(C)(n-1)MIN} = \sum_i (Sup_{(CATi)(C)(n-1)} \times Kd^{min}_{(CATi)})$$

e

$$P^{AP}_{(C)(n-1)MAX} = \sum_i (Sup_{(CATi)(C)(n-1)} \times Kd^{max}_{(CATi)})$$

dove

$P^{AP}_{(C)(n-1)}$: produzione teorica di rifiuti da attività produttive del Comune per l'anno (n-1)

$Sup_{(CATi)(C)(n-1)}$: somma delle superfici delle attività produttive del Comune per l'anno (n-1), riferite alla i-esima categoria del D.P.R. 158/99

$Kd^{min}_{(CATi)}$: coefficiente potenziale di produzione minimo delle superfici delle attività produttive riferite alla i-esima categoria del D.P.R. 158/99

$Kd^{max}_{(CATi)}$: coefficiente potenziale di produzione massimo delle superfici delle attività produttive riferite alla i-esima categoria del D.P.R. 158/99

$\Phi^{AP}_{(AO)(n-1)}$: parametro, compreso fra 0 e 1, di attribuzione della produzione di rifiuti tra la minima e la massima, per l'area omogenea, per l'anno (n-1)

Per i comuni dell'area territoriale omogenea Turistici si applica una riduzione del parametro $\Phi^{AP}_{(tur)(n-1)}$ proporzionale all'incidenza della presenza turistica; tale riduzione tiene conto della maggiore presenza di attività stagionali legate al turismo:

$$\Phi^{AP}_{(tur)(n-1)} = \max\{0, \Phi^{AP}_{(tur)(n-1)} - [(A.E.^{TUR}_{(C)(n-1)}) / (A.E.^{RES}_{(C)(n-1)} + A.E.^{UD.NON.RES}_{(C)(n-1)} + A.E.^{UNI}_{(ATE)(n-1)} + A.E.^{TUR}_{(C)(n-1)})]\}$$

Il contributo in termini di abitanti equivalenti derivante dalle attività produttive è ottenuto imponendo che, a livello di area omogenea, la relativa produzione di rifiuti per abitante

equivalente sia uguale alla produzione di rifiuti degli abitanti equivalenti derivanti da contributi diversi dalle attività produttive.

$$A.E.^{AP}_{(C)(n-1)} = P^{AP}_{(C)(n-1)} / \left((R^{TOT} - P^{AP}) / A.E.^{NOAP}_{(AO)(n-1)} \right)$$

dove

$A.E.^{AP}_{(C)(n-1)}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ad attività produttive per l'anno (n-1)
 $\left((R^{TOT} - P^{AP}) / A.E.^{NOAP}_{(AO)(n-1)} \right)$: produzione media di rifiuti per abitante equivalente per area omogenea per l'anno (n-1)
 R^{TOT} : rifiuti complessivamente prodotti, nell'area omogenea, nell'anno (n-1), al netto dei rifiuti assimilati avviati autonomamente a recupero dal produttore ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/06
 P^{AP} : rifiuti complessivamente prodotti, nell'area omogenea, nell'anno (n-1), dalle attività produttive, calcolati come sommatoria dei $P^{AP}_{(C)(n-1)}$ di tutti i Comuni dell'area omogenea
 $A.E.^{NOAP}$: abitanti equivalenti complessivi dell'area omogenea, nell'anno (n-1), derivanti da contributi diversi dalle attività produttive

8. SOSTEGNO A PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI - LFB

La quota del fondo destinata al sostegno delle attività promosse da Comuni e gestori del servizio al fine di ridurre la produzione di rifiuti non destinati a riciclaggio viene suddivisa nelle seguenti linee di finanziamento, in modo da agevolare la programmazione di nuovi servizi e progetti:

LFB1 Sostegno alla trasformazione dei servizi;

LFB2 Realizzazione di centri comunali o intercomunali del riuso;

LFB3 Progetti di riduzione della produzione di rifiuti.

La suddivisione tra le linee di finanziamento, la destinazione ed erogazione dei contributi sono approvate dal Consiglio d'Ambito di Atersir.

8.1 SOSTEGNO ALLA TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI - LFB1

La linea di finanziamento LFB1 è destinata a incentivare le trasformazioni dei servizi orientate alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e finalizzate all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale.

Per ogni Comune, per ogni anno (n= 2018, 2019,...) di pianificazione viene definito un "Bonus Acquisito" per ciascun Comune, che individua l'ammontare di incentivo per le trasformazioni dei servizi realizzate a partire dal 01/01/2015 e fino all'anno (n-1), ovvero pianificate per l'avvio nell'anno (n). L'incremento di Bonus Acquisito viene computato a fronte di trasformazioni dei servizi che interessano almeno il 10% delle utenze del Comune.

$$Bonus\ Acq_{(C)(n)} = INC^{DOM} \times UT.SER^{DOM}_{(C)(n)} + INC^{NON.D} \times UT.SER^{NON.D}_{(C)(n)} + INC^{PUNT} \times UT.PUNT^{(DOM+NON.D)}_{(C)(n-2)}$$

con

$Bonus\ Acq_{(C)(n)}$ = Importo degli incentivi riconoscibili ad un Comune in funzione delle trasformazioni a valere sulla LFB1 attuate o in avvio tra il 01/01/2015 e l'anno (n)

$UT.SER^{DOM}_{(C)(n)}$ = Numero di utenze domestiche di un Comune servite con sistemi di raccolta che consentano la misurazione del rifiuto indifferenziato, con trasformazioni attuate o in avvio tra il 01/01/2015 e l'anno (n) e per le quali siano attivi o in avvio sistemi di raccolta o di gestione separata della frazione organica

$UT.SER_{(C)(n)}^{NON.D}$ = Numero di utenze non domestiche di un Comune servite con sistemi di raccolta che consentano la misurazione del rifiuto indifferenziato, con trasformazioni attuate o in avvio tra il 01/01/2015 e l'anno (n) e per le quali siano attivi o in avvio sistemi di raccolta o di gestione separata della frazione organica

$UT.PUNT_{(C)(n-2)}^{(DOM+NON.D)}$ = Numero totale di utenze (domestiche e non domestiche), come da ultima rendicontazione disponibile, di un Comune che abbia applicato o intenda applicare un sistema di tariffazione puntuale del servizio rifiuti, con attivazione tra il 01/01/2015 e l'anno (n)

Ai fini del riconoscimento della quota LFB1 e del suo inserimento nel PEF(n) si considerano i Comuni che non risultano virtuosi in base ai dati preconsuntivi dell'anno (n-1) disponibili al momento della redazione dei Piani Economico Finanziari, a prescindere da eventuali conguagli LFA relativi all'anno (n-1).

La quota spettante per l'anno (n) per ciascun Comune è proporzionale alla propria quota di Bonus Acquisito non ricevuta negli anni precedenti ed alla disponibilità della LFB1 dell'anno (n), rapportato alla somma delle quote di Bonus Acquisiti non ricevuti da tutti i Comuni beneficiari della LFB1, in base alla seguente formula:

$$INC_{(C)(n)}^{LFB1} = LFB1_{(n)} \times \left(Bonus\ Acq_{(C)(n)} - \sum_{n=2016}^{n=(n-1)} INC_{(C)(n)}^{LFB1} \right) / \sum_{(Clfb1)} \left[Bonus\ Acq_{(n)} - \sum_{n=2016}^{n=(n-1)} INC_{(C)(n)}^{LFB1} \right]$$

Gli incentivi riconosciuti complessivamente a ciascun Comune sono comunque limitati dal valore del Bonus Acquisito.

Ogni anno, a partire dal 2017, insieme alla rendicontazione del servizio ai sensi della D.G.R. 754/12, i Comuni (o i Gestori delegati) presentano ad Atersir l'apposita documentazione come da schema allegato al presente Regolamento, che contiene gli elementi tecnici ed economici necessari per la determinazione dei Bonus Acquisiti.

Gli importi sono riconosciuti direttamente ai Comuni beneficiari, che li utilizzano a parziale copertura dei costi del servizio. Nel caso in cui sia vigente un sistema con tariffa-corrispettivo ai sensi dell'art.1, c.668 della L. 147/2013 in capo al Gestore, gli importi sono versati direttamente a quest'ultimo. La quota di incentivo da LFB1 riconosciuta nei PEF dell'anno (n) viene liquidata entro il 30 novembre dello stesso anno.

In via transitoria, in ordine alla necessità di approvare i PEF 2017 prima dell'acquisizione dell'apposita documentazione da parte dei Comuni (o dei Gestori delegati), vengono imputati sui PEF per l'annualità 2017 importi di anticipo per la trasformazione dei servizi, calcolati distribuendo tre quarti della LFB1 in ragione del numero di abitanti equivalenti e destinando il rimanente quarto all'alimentazione della LFB1 per le successive annualità.

8.2 REALIZZAZIONE DEI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO - LFB2

I Comuni, o loro aggregazioni, possono richiedere un contributo per sostenere i costi di realizzazione di centri comunali o sovracomunali del riuso che siano rispondenti alle linee guida applicative emanate dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 16/2015; tali contributi non rientrano nei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione rifiuti urbani e assimilati, in quanto la realizzazione e gestione dei Centri del Riuso non costituisce attività di gestione dei rifiuti.

Le richieste possono riguardare solamente nuovi interventi in programma, e il contributo riconosciuto può concorrere con altri contributi fino al massimo del 80% dei costi di realizzazione ammissibili.

Sono altresì incentivabili gli interventi di adeguamento, obbligatori ai sensi delle linee guida regionali, dei centri del riuso esistenti.

Atersir dispone le risorse per tale linea di finanziamento con bandi specifici che definiscono i possibili beneficiari, i costi ammissibili, gli importi minimi e massimi riconoscibili, la documentazione da presentare, i criteri specifici di assegnazione, le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari. I criteri prioritari per l'assegnazione delle risorse, fatte salve le specifiche indicazioni dettate dalle linee guida regionali, sono:

- compartecipazione comunale alle spese di realizzazione;
- sovracomunalità dei progetti;
- inserimenti lavorativi di soggetti disagiati;
- quantità di categorie di beni gestiti.

8.3 PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - LFB3

I Comuni, o loro aggregazioni, possono richiedere un contributo per specifici progetti di riduzione della produzione di rifiuti; tali contributi non rientrano nei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione rifiuti urbani e assimilati, in quanto le attività di prevenzione non costituiscono attività di gestione dei rifiuti.

Le richieste possono riguardare solamente nuovi interventi in programma, e il contributo riconosciuto può concorrere con altri contributi fino al massimo dell'80% dei costi di realizzazione ammissibili.

Sono ammessi a finanziamento progetti e azioni coerenti con i principi della L.R. 16/2015 e con gli obiettivi del PRGR, come ad esempio la promozione e diffusione del compostaggio domestico o di comunità, l'uso di pannolini lavabili, la riduzione del consumo di beni usa e getta, misure di Green Public Procurement ulteriori rispetto agli obblighi di legge, partenariato con Grande e Piccola Distribuzione, Ecofeste, Case dell'Acqua e del Latte.

Atersir dispone le risorse per tale linea di finanziamento con bandi specifici che definiscono i possibili beneficiari, i costi ammissibili, gli importi minimi e massimi riconoscibili, la documentazione da presentare, i criteri di assegnazione (prioritariamente la compartecipazione comunale alle spese di realizzazione), le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari.

ALLEGATI

Parametri di base del modello di calcolo

	CAPOLUOGHI	TURISTICI	PIANURA	MONTAGNA	REGIONE
$K^{UD.NON.RES.}$: coefficiente di occupazione dell'utenza domestica non residente	0,80	0,50	1,00	0,50	
$\Phi^{AP.}$: parametro di attribuzione della produzione di rifiuti da attività produttive tra la minima e la massima ($1=K_{dmax}$; $0=K_{dmin}$)	0,70	0,55	0,75	0,75	
$K^{TG.}$: numero di turisti giornalieri stimati per ogni arrivo turistico registrato (turismo giornaliero)	1	3	0	2	
$K^{UNI.}$: coefficiente di domiciliazione degli studenti universitari fuori sede per area di provenienza	Provincia di studio 5%; Regione 20%; Nord 40%; Centro 50%; Sud 80%; Isole; 90%; Estero 100%				
$K^{SM}_{(R)}$: Percentuale da applicare al costo medio regionale di smaltimento dell'anno (N-1) per la determinazione del costo comunale di caricamento del Fondo					5%

Tabella degli incentivi unitari per utenza servita

INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI	
Trasformazioni del servizio di raccolta del rifiuto urbano residuo	
<i>attivazione raccolta porta a porta o stradale a conferimento limitato (ad es. calotte), finalizzata alla misurazione delle quantità conferite</i>	
<i>incentivo a utenza domestica</i>	€ 6,50
<i>incentivo a utenza non domestica</i>	€ 13,00
Attivazione di sistema di tariffazione puntuale	
<i>incentivo a utenza domestica</i>	€ 5,00
<i>incentivo a utenza non domestica</i>	€ 5,00

Format standard richiesta dati per calcolo del Bonus Acquisito

IN OCCASIONE DELLA PRIMA PRESENTAZIONE OCCORRE COMPILARE UN FORMAT CON I DATI AL 31/12/2014, ED UNO CON I DATI AL 31/12/anno(n); PER I SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL BONUS ACQUISITO OCCORRE COMPILARE IL SOLO FORMAT CON I DATI AL 31/12/anno(n)										
UNA RIGA DA COMPILARE PER OGNI COMUNE										
DATI AL 31/12/anno(n)						ATTIVAZIONE TARIFFAZIONE PUNTUALE				
UTENZE SERVITE CON SISTEMI DI RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO CHE CONSENTONO LA MISURAZIONE PUNTUALE DEL RIFIUTO, E PER LE QUALI SIA ATTIVA UNA GESTIONE SEPARATA DELLA FRAZIONE ORGANICA										
PORTA A PORTA			STRADALE CON RILEVAMENTO UTENZA			TIPOLOGIA ADOTTATA	ANNO DI ATTIVAZIONE	RIEPILOGO UTENZE		
UTENZE DOMESTICHE SERVITE	UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE	costi di avvio sostenuti per trasformazioni	UTENZE DOMESTICHE SERVITE	UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE	costi di avvio sostenuti per trasformazioni	A) TARI-TRIBUTO CON TARIFFAZIONE PUNTUALE (competenza comune) B) TARIFFA-CORRISPETTIVO CON TARIFFAZIONE PUNTUALE (competenza gestore)	(indicare l'anno completo, ad es. 2013 O 2014)	TOTALE UTENZE DOMESTICHE SERVITE (PAP O CALOTTA)	TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE (PAP O CALOTTA)	TOTALE UTENZE SERVITE (PAP O CALOTTA)
COMUNE	NUTDPP(n)	NUTNDPP(n)	(€)	NUTDCAL(n)	NUTNDCAL(n)	(€)	AT(n)	NUTDSER(n)	NUTNDSER(n)	NUTSER(n)
nome comune								=NUTDPP(n)+NUTDCAL(n)	=NUTNDPP(n)+NUTNDCAL(n)	=NUTDSER(n)+NUTNDSER(n)